

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 765)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 settembre 1964 (V. Stampato n. 1472)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 settembre 1964*

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e della annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I conferimenti del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento, di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 1953, n. 208, sono aumentati rispettivamente di lire 1.600.000.000 e di lire 400.000.000.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per milioni 500 nell'esercizio 1963-64; per milioni 750 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per milioni 750 nell'esercizio 1965.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1963-64 si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti. A quello di lire 750 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e nafte-nici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.